

Comunicazione n. DEM/1008852 del 6-2-2001

inviata alla società per azioni ...

Oggetto: Interpretazione dell'art. 33 del regolamento Consob approvato con deliberazione 11971 del 14 maggio 1999

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale codesta Società ha chiesto, in occasione di un piano di "stock option" (rivolto a 700 dipendenti del Gruppo, di cui 521 dirigenti e 179 non dirigenti), di conoscere se siano applicabili le disposizioni del Capo I, Titolo II della Parte IV del Testo Unico (di seguito "il Testo Unico").

L'art. 33 del regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito "il regolamento") integra la previsione dell'art. 100 del Testo Unico, che individua alcuni casi di inapplicabilità delle disposizioni del Capo I, ma attribuisce alla Consob il potere di escludere da tale disciplina, in tutto o in parte, anche altri tipi di sollecitazione.

Si ritiene che, ai fini che qui interessano, il suddetto piano di "stock option" possa essere scisso in due distinte sollecitazioni, una rivolta ai dirigenti e l'altra ai non dirigenti. La prima operazione può essere fatta agevolmente rientrare nell'ipotesi disciplinata dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 33 del regolamento, che fa riferimento alle sollecitazioni "rivolte ai componenti gli organi sociali o ai dirigenti dell'emittente, della società che lo controllano, ne sono controllate o sono controllate dal medesimo soggetto che controlla l'emittente".

Presupposto di tale esclusione è la non ravvisabilità in concreto delle esigenze alle quali si deve ritenere ispirata la disciplina della sollecitazione, vale a dire la tutela di soggetti bisognosi di protezione in quanto "disinformati"(criterio della cosiddetta *need for protection*, di matrice angloamericana).

La seconda operazione integra, invece, la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 33 del regolamento, relativa a sollecitazioni rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento. Tale limite è in sintonia con quanto previsto a livello comunitario dalla direttiva n. 89/298/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, che esclude dalla sua disciplina l'offerta rivolta ad una cerchia ristretta di persone. In tale ipotesi è negata la natura pubblica della stessa sollecitazione all'investimento⁽¹⁾, definita dall'art. 1, comma I, lettera t) del Testo Unico quale offerta, invito a offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico.

Pertanto, l'operazione in oggetto è esente dalle disposizioni del Capo I in quanto entrambe le sollecitazioni di cui si compone possono essere ricondotte a due diverse previsioni di esenzione contenute nell'art. 33 del regolamento.

CONSOB
Marco Fumagalli Antonio Rosati

(1) Conforta tale interpretazione la nozione di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, enunciata dalla lettera e) dell'art.2 del regolamento, che identifica il livello di diffusione fra il pubblico dello strumento finanziario con la presenza di un numero di azionisti od obbligazionisti superiore a duecento.